



# COMUNE DI MERI'

PROVINCIA DI MESSINA

Prot. 7146

del 30-09-2013

## ATTO ORGANIZZATIVO

CONFERIMENTO DELEGA PER ESERCIZIO FUNZIONI ACCESSO CIVICO

### IL SEGRETARIO COMUNALE RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA

OGGETTO: D. Lgs. n. 33/2013 "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni" - Art.5: ACCESSO CIVICO – Nomina Responsabile

#### PREMESSO

- che con determina sindacale n. 10 del 28/03/2013 il Segretario Comunale è stato nominato Responsabile per la trasparenza ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n.33/2013;
- che con delibera di G.M. n. 54 del 23/04/2013 è stato approvato programma triennale per la trasparenza e l'integrità del comune di Merì per il triennio 2013-2015;
- che il suddetto programma è stato inviato al Consiglio Comunale per la sua definitiva approvazione, giusta Delibera n. 17 del 03/06/2013;
- che per l'anno 2013 entro il 30/09/2013, nel rispetto della delibera n.71/2013 della C.I.V.I.T., devono essere assolti specifici obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale.

PRESO ATTO che l'art. 5 "Accesso civico" del D. Lgs. n. 33/2013 prevede quanto segue:

*1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.*

*2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile*

della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.

3. L'Amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.

5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.

6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.;

PRESO ATTO di quanto previsto dalla delibera della Civit n. 50/2013, in tema di "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016", ed in particolare di quanto previsto al punto 4, che chiarisce quanto segue:

*Il Responsabile della trasparenza, ai sensi dell'art. 5, c. 2, del decreto, si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e, in virtù dell'art. 43, c. 4, ne controlla e assicura la regolare attuazione.*

*Peraltro, nel caso in cui il Responsabile non ottemperi alla richiesta, l'art. 5, c. 4, prevede che il richiedente possa ricorrere al titolare del potere sostitutivo che dunque assicura la pubblicazione e la trasmissione all'istante dei dati richiesti.*

*Ai fini della migliore tutela dell'esercizio dell'accesso civico e preferibilmente nei casi in cui vi sia un unico dirigente cui attribuire le funzioni di Responsabile della trasparenza e di prevenzione della corruzione, le funzioni relative all'accesso civico di cui all'art. 5, c. 2, del citato decreto possono essere delegate dal Responsabile della trasparenza ad altro dipendente, in modo che il potere sostitutivo possa rimanere in capo al Responsabile stesso. Questa soluzione, rimessa all'autonomia organizzativa degli enti, consentirebbe di evitare che il soggetto titolare del potere sostitutivo rivesta una qualifica inferiore rispetto al soggetto sostituito.*



RITENUTO opportuno, proprio per garantire migliore tutela dell'esercizio dell'accesso civico, delegare le funzioni al Responsabile dell'Area Affari Generali, Dr. *Lorenzo Giunta* conservando in capo allo scrivente il potere sostitutivo

**DISPONE**

1. Di delegare le funzioni di Responsabile dell'Accesso Civico, art. 5 del D. Lgs. n. 33/2013, al Responsabile del 1° Settore Area Amministrativa, Dott. Lorenzo Giunta;
2. Di mantenere in proprio le funzioni sostitutivo, rispetto all'Accesso Civico;
3. Di disporre la notifica della presente al Dott. Lorenzo Giunta e la trasmissione della stessa al Sig. Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale ed ai Titolari di P.O.;
4. Di disporre la pubblicazione della presente, oltre che all'albo pretorio on-line, anche nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente, riservato alla trasparenza.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. Lucio Catania

